



CITTA' DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315222 - Fax 049/9315200 -

Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

Sito internet: www.comune.camposampiero.pd.it

e-mail: sociale@comune.camposampiero.pd.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, secondo le modalità e condizioni stabilite dal presente capitolato e dall'offerta tecnica proposta dall'aggiudicatario, la gestione dell'asilo nido comunale presso la struttura di proprietà del Comune sita in Camposampiero (PD), Via Robert Baden Powell n. 8.

La gestione, che dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di pulizia e sanificazione dei locali, la fornitura dei materiali igienici, sanitari, ludico-didattici e di quant'altro occorra per l'espletamento dell'attività.

Nella gestione dovranno rientrare anche le attività integrative quali la programmazione, documentazione e verifica dei servizi erogati, la formazione ed aggiornamento del personale, il raccordo con le famiglie degli utenti e con i servizi sociali e sanitari comunali.

ART. 2

CARATTERE DEL SERVIZIO

L'asilo nido è un servizio socio-educativo che accoglie i bambini fino a tre anni di età, residenti nel Comune di Camposampiero o con almeno un genitore che presti attività lavorativa nel territorio del Comune di Camposampiero. Esso si configura come strumento di armonico sviluppo della personalità infantile, in stretto raccordo con le famiglie degli utenti e con gli altri servizi rivolti alla prima infanzia operanti sul territorio.

Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico, per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con l'impegno per la ditta appaltatrice a darne esecuzione in qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e s.m.i.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, e salvo le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla ditta inadempiente, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultima.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dall'1/09/2010 al 31/07/2013.

Al termine del suddetto periodo di durata, l'appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare con procedura negoziata, laddove se ne rilevino la volontà e la convenienza e previa verifica dell'andamento del servizio, al medesimo appaltatore servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per ulteriori tre anni (dall'1/09/2013 al 31/07/2016), ai sensi dell'art. 57, V c., lett. b) e dell'art. 29, I c., del D. Lgs. n. 163/2006, salvo sopravvenuti impedimenti normativi.

ART. 4

IMMOBILI E ARREDI

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato nella struttura di proprietà del Comune di Camposampiero, sita in Camposampiero, Via Robert Baden Powell n. 8.

Il Comune concede in uso alla ditta appaltatrice per tutta la durata dell'appalto i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi presenti in detta struttura, nello stato in cui si trovano ed esclusivamente per la gestione dell'attività dell'asilo nido comunale.

L'inventario analitico, descrittivo dello stato di conservazione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio del servizio. Eventuali sostituzioni o integrazioni di attrezzature ed arredi che si rendessero necessarie successivamente, nel periodo di durata dell'appalto, sono a totale carico della ditta appaltatrice. Allo scadere dell'appalto le attrezzature, gli arredi e quant'altro acquistato dalla ditta appaltatrice resterà di proprietà del Comune, senza che la ditta possa pretendere ulteriore corrispettivo rispetto a quello stabilito nel successivo art. 7 del presente atto.

In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'obbligo, per la ditta appaltatrice, di provvedere alla necessaria sostituzione del materiale oggetto di usura, danneggiamento o furti entro i 20 giorni successivi al riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte della ditta, il Comune provvederà al reintegro del materiale necessario dandone

comunicazione ed addebitando alla ditta appaltatrice un importo pari alla spesa sostenuta.

Alla scadenza la ditta aggiudicataria è tenuta a riconsegnare i locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine, il Comune avrà titolo a rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

ART. 5

NORMATIVA APPLICABILE

L'appalto di cui trattasi, avendo per oggetto un servizio incluso nella tabella Allegato II B al D. Lgs. n. 163/2006 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", rientra tra quelli esclusi dall'applicazione delle norme del Codice anzidetto salvo, ai sensi dell'art. 20 del citato D. Lgs. n. 163/2006, gli articoli 65, 68 e 225.

L'appalto è quindi disciplinato dalle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e risulterà applicabile, oltre agli articoli sopra richiamati del Codice, esclusivamente la normativa espressamente richiamata negli atti di gara.

ART. 6

BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

L'importo mensile per bambino che usufruisce della massima fascia oraria di attivazione del servizio (ore 7.30 - 17.30) costituisce la base di gara ed è calcolato in € 597,00, I.V.A. esclusa se dovuta.

Il servizio, di norma, è articolato in 11 mesi, dall'1 settembre al 31 luglio dell'anno successivo. La capienza dell'asilo nido comunale è di 39 bambini.

Il valore annuo dell'appalto ammonta a presunti € 233.000,00 I.V.A. esclusa se dovuta, così determinato: € 197.000,00 quale quota fissa fino al 30° bambino (30 x € 597,00 (importo mensile base per bambino che frequenta a tempo pieno) x 11 (mesi) ed € 36.000,00 quale quota variabile dal 31° al 39° bambino inserito con orario part-time (7.30 – 12.30), (9 x 363,00 (importo mensile base per bambino che frequenta a tempo part-time) x 11 (mesi).

Nel caso in cui i nove posti degli inserimenti con orario part-time fossero coperti con orario a tempo pieno, il costo a bambino a base d'asta sarà pari ad € 511,00.

Il valore complessivo dell'appalto per tutta la durata dell'affidamento (dall'1/09/2010 al 31/07/2013) ammonta a presunti € 699.000,00, I.V.A. esclusa se dovuta.

In caso di eventuale affidamento al medesimo appaltatore con procedura negoziata di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto per ulteriori tre anni (dall'1/09/2013 al 31/07/2016) ai sensi dell'art. 57, V c., lett. b) e dell'art. 29, I c., del D. Lgs. n. 163/2006, l'importo dell'appalto per tale ulteriore periodo ammonta a presunti € 699.000,00, I.V.A. esclusa se dovuta. Ai sensi dell'art. 29, I c., del D. Lgs. n. 163/2006, pertanto, il valore stimato totale del presente appalto è di € 1.398.000,00.

Tale importo è espresso a titolo di stima ed è, pertanto, puramente indicativo; esso non costituisce alcun impegno o garanzia per l'Ente appaltante sul numero dei bambini che effettivamente frequenteranno l'asilo nido comunale, né sulla fascia oraria del servizio che verrà effettivamente attivata per ciascun bambino frequentante. E' esclusa, quindi, qualsiasi pretesa da parte della ditta appaltatrice di compensi integrativi o aggiuntivi ovvero di revisioni contrattuali per variazioni della frequenza effettiva.

ART. 7

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E PAGAMENTI

Per il servizio contemplato nel presente capitolato sarà corrisposto al concessionario il corrispettivo mensile determinato dall'esito di gara.

Il corrispettivo spetterà in misura ridotta del 30% nei seguenti casi: per i bambini dal 31° al 39°, inseriti dopo il 15° giorno del mese e per i bambini che vengono ritirati prima del 15° giorno dell'ultimo mese frequentante.

L'importo annuale di aggiudicazione sarà soggetto a fatturazione mensile posticipata nel modo seguente: corrispettivo fino a trenta bambini e variabile per ogni iscritto mensilmente dal 31° al 39°.

Il pagamento delle fatture rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, verrà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco degli utenti con indicazione della fascia oraria di frequenza e relative presenze giornaliere.

Il versamento della retta mensile a carico degli utenti avverrà su c/c postale n. 11736352 intestato al Comune di Camposampiero, Servizio di Tesoreria, o a mezzo bonifico bancario entro il dieci di ogni mese.

Il Comune si riserva la facoltà di segnalare casi di minori con particolari problematiche, il cui inserimento potrebbe essere utile al contenimento delle loro condizioni economiche e socio-familiari, la cui retta mensile sarà a totale carico dell'Amministrazione Comunale secondo la quota ridotta pattuita con la ditta appaltatrice, in base a quanto stabilito di volta in volta con apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 8

AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Per il primo anno di gestione il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile. A partire dal secondo anno il corrispettivo sarà oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006. Fino a quando la norma non sarà operativa, la revisione sarà operata nel rispetto dell'art. 6 della legge n. 537/1993 e s.m.i. Per l'individuazione delle variazioni si assumeranno come riferimento gli indici di cui al citato art. 6 della legge n. 537/1993.

ART. 9

INSERIMENTO DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

La ditta appaltatrice dovrà garantire il diritto all'inserimento ed all'integrazione di bambini diversamente abili per i quali, in collaborazione con i competenti Servizi della A.S.L., verranno definiti progetti educativi specifici. Gli utenti con necessità di assistenza specifica, in quanto portatori di handicap certificato ai sensi della normativa vigente, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante poiché tali oneri saranno sostenuti dalla ditta appaltatrice.

ART. 10

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà mediante procedura aperta al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, valutata secondo gli elementi sotto indicati. Per la valutazione dell'ammissibilità delle offerte e per l'aggiudicazione dell'appalto il Comune di Camposampiero si avvarrà di una Commissione giudicatrice, che stilerà apposita graduatoria sulla base della quale si affiderà il servizio al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati ai seguenti elementi per i quali è attribuibile un punteggio massimo complessivo di 100 punti:

OFFERTA TECNICA: max 55 punti

OFFERTA ECONOMICA: max 45 punti

Il punteggio verrà attribuito ad ogni offerta valutandone le caratteristiche secondo i seguenti criteri:

1. OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile a questo elemento è pari a 55, di cui:

a) Progetto pedagogico max 28 punti

(max 25 cartelle A4 carattere 12)

Elementi di valutazione:

- Organizzazione ludico-educativa degli spazi, degli arredi e dei materiali - (punti da 0 a 2);
- Modalità di programmazione educativa e di verifica del programma educativo - (punti da 0 a 3);
- Impostazione degli inserimenti - (punti da 0 a 2);
- Esperienza ed affidabilità - (punti da 0 a 5);
- Organizzazione e gestione delle routines - (punti da 0 a 2);
- Modalità di osservazione e documentazione del percorso individuale del bambino - (punti da 0 a 3);
- Modalità di documentazione delle attività e dell'evoluzione del gruppo - (punti da 0 a 4) ;
- Programmazione di attività in ambienti e spazi esterni - (punti da 0 a 2);
- Relazione e coinvolgimento delle famiglie - (punti da 0 a 3);
- Modalità di raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari, scolastici e culturali del territorio - (punti da 0 a 2).

	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
PUNTI	da 0 a 7	da 8 a 14	da 15 a 21	da 22 a 28

b) Organizzazione e formazione del personale, servizio di refezione

(max 15 cartelle A4 carattere 12)

max 14 punti

Elementi di valutazione:

- Organizzazione del personale educativo per assicurare la continuità nell'erogazione giornaliera del servizio, anche a fronte di malattie ed altre assenze impreviste, che ci si impegna a mantenere per l'intera durata dell'appalto; modalità per il contenimento del turn over degli educatori e per le eventuali sostituzioni del personale; monte ore di presenza giornaliera e settimanale nella struttura del coordinatore responsabile - (punti da 0 a 4);
- Programma di aggiornamento del personale di coordinamento, educativo ed ausiliario, con particolare riferimento al monte ore pro capite annuo, ai contenuti ed ai docenti dei corsi - (punti da 0 a 6);

- Organizzazione del servizio di refezione (organizzazione generale, numero di addetti, tempi e metodi, orari), con particolare riferimento al sistema di sicurezza alimentare applicato ed all'eventuale utilizzo non saltuario di prodotti biologici, DOP e IGP nella preparazione dei pasti - (punti da 0 a 4).

	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
PUNTI	da 0 a 3	da 4 a 6	da 7 a 10	da 11 a 14

- c) Controlli sulla qualità del servizio max 8 punti
(max 5 cartelle A4 carattere 12)

Elementi di valutazione:

- Modalità e periodicità del controllo della qualità dei servizi educativi e relativi indicatori - (punti da 0 a 3);
- Modalità e periodicità del controllo della qualità dei servizi di refezione e di pulizia e relativi indicatori - (punti da 0 a 3);
- Modalità e periodicità del controllo della qualità percepita dall'utenza e relativi indicatori - (punti da 0 a 2).

	INSUFFICIENTE	SUFFICIENTE	BUONO	OTTIMO
PUNTI	da 0 a 2	da 3 a 4	da 5 a 6	Da 7 a 8

- d) Servizi migliorativi-innovativi max 5 punti
(max 5 cartelle A4 carattere 12)

Saranno valutate, a discrezione della Commissione giudicatrice, le proposte migliorative-innovative del servizio, con relativa documentazione illustrativa. Tali proposte non dovranno comportare un aggravio dei costi per la stazione appaltante, saranno vincolanti per il concorrente in caso di aggiudicazione e dovranno essere funzionali al servizio.

2. OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile a questo elemento è pari a 45.

Verrà valutata la percentuale di ribasso sull'importo a base di gara pari ad € 597,00 (I.V.A. esclusa se dovuta), che si riferisce alla quota mensile per bambino che usufruisce della massima fascia oraria di attivazione del servizio (ore 7.30-17.30).

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà calcolato proporzionalmente a partire dalla migliore offerta presentata, cui verrà assegnato il punteggio massimo di 45 punti, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{migliore offerta} \times 45}{\text{offerta in esame.}}$$

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.

La conseguente percentuale di ribasso risultante dall'offerta economica verrà applicata a tutti gli importi base relativi alle altre fasce orarie di attivazione del servizio, secondo il seguente prospetto:

Fascia oraria	Importo unitario a base di gara	Numero bambini	Importo Complessivo a base di gara per 11 mesi
7.30 – 17.30 (Orario Pieno)	€ 597,00 I.V.A. esclusa se dovuta	Dal 1° al 30°	€ 197.000,00
7.30 – 12.30 (Orario Part-time)	€ 363,00 I.V.A. esclusa se dovuta	Dal 31° al 39°	€ 36.000,00
Nota: Nel caso in cui i nove posti degli inserimenti con orario part-time fossero coperti con orario a tempo pieno il costo a bambino sarà pari ad € 511,00.			

Il prezzo risultante si intende comprensivo del costo di tutte le attività e le prestazioni poste a carico della ditta appaltatrice dal presente capitolato e per tutti i servizi migliorativi-innovativi che la ditta proporrà in sede di offerta tecnica, e che sarà quindi tenuta a svolgere qualora risulti aggiudicataria del servizio.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte alla pari o in aumento, condizionate o espresse in modo indeterminato.

ART. 11

DESTINATARI DEL SERVIZIO RICETTIVITA'

Il servizio di asilo nido di cui al presente capitolato accoglie bambini fino a tre anni di età, residenti nel Comune di Camposampiero o che abbiano almeno un genitore che presta attività lavorativa nel territorio del Comune di Camposampiero.

Nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero massimo di posti disponibili, la ditta appaltatrice, d'intesa con il Comitato di Gestione di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale di istituzione del servizio di asilo nido, provvederà a stilare una graduatoria di ammissione e ad

assegnare i posti secondo i criteri fissati nell'art. 5 del citato Regolamento Comunale.

L'attuale ricettività della struttura adibita ad asilo nido comunale è di 39 bambini frequentanti.

ART. 12

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

CALENDARIO E ORARI:

Il servizio ha carattere diurno e funziona per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con orario compreso dalle 7.30 alle 17.30. Il servizio deve essere attivato, di norma, per 11 mesi all'anno, nel periodo 1° settembre – 31 luglio.

ISCRIZIONI:

L'ammissione dei bambini avverrà in base alla graduatoria predisposta dal Comitato di Gestione entro il mese di giugno di ogni anno ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

INDICAZIONI METODOLOGICHE-EDUCATIVE:

L'inserimento del bambino deve essere sostenuto dalla presenza di un genitore o da persona per lui significativa, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia ed il coordinatore pedagogico.

L'area gioco deve essere strutturata in angoli e/o laboratori per il gioco simbolico di esplorazione, di manipolazione, per i giochi a terra e di costruzione, per i giochi cognitivi, per i momenti sociali ed affettivi.

Il nido deve offrire punti costanti di riferimento (educatrice/attività, momenti/spazi) che diano sicurezza al bambino.

Il coordinatore pedagogico gestisce direttamente i rapporti con i genitori, improntandoli a disponibilità e chiarezza e facilitando i momenti di incontro per la conoscenza reciproca e per lo scambio di esperienze educative.

L'attività viene realizzata sulla base di un progetto pedagogico, di una programmazione educativa, di un piano operativo e prevede strumenti di verifica e valutazione, nonché la corretta conservazione in sede della relativa documentazione.

ATTIVITA' DEL SERVIZIO:

Nella gestione del servizio oggetto del presente capitolato, la ditta appaltatrice dovrà provvedere, con propria organizzazione e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, all'espletamento delle seguenti attività:

- verifica dei documenti sanitari necessari per la prima iscrizione;
- l'accoglienza/riconsegna giornaliera dei bambini, previa verifica sommaria delle condizioni generali con segnalazione immediata al genitore o all'incaricato dell'accompagnamento di eventuali visibili condizioni ostative per l'ammissione o la prosecuzione della frequenza (temperatura febbrile, esantemi, scariche diarroiche, ecc.);

- l'interessamento immediato del medico pediatra operante per l'asilo nido comunale e/o del medico pediatra indicato dal genitore in caso di incidente o sospetta insorgenza di patologia;
- la tenuta dei registri di presenza degli utenti con apposizione di note necessarie all'esatta individuazione dell'arco di presenza nella struttura e della persona alla quale il bambino viene riconsegnato;
- la raccolta di dati relativi alle assenze con richiesta di eventuali certificazioni giustificative delle stesse;
- la comunicazione al Servizio Sociale Comunale delle assenze ingiustificate protratte per più di 15 giorni consecutivi, anche ai fini dell'eventuale sostituzione del bambino assente con uno in lista di attesa;
- la sorveglianza e l'intrattenimento dei bambini, provvedendo alle attività igienico-sanitarie, ludiche, pedagogiche, didattiche e socio-educative tese alla formazione ed educazione dei bambini, differenziate per fasce d'età e secondo il progetto educativo presentato;
- l'approntamento ed aggiornamento costante di schede personali di ciascun utente con descrizione dello sviluppo psico-fisico, cognitivo e sociale, anche ai fini di fornire un rapporto documentale nella fase d'inserimento nella scuola dell'infanzia;
- le operazioni periodiche nell'arco della giornata e, comunque al bisogno, volte ad assicurare l'igiene del bambino ed il corretto espletamento delle funzioni fisiologiche. I genitori sono tenuti alla fornitura dei pannolini giornalieri in base al bisogno del singolo bambino. La ditta appaltatrice provvede alla fornitura di idonei prodotti detergenti per l'igiene dei bambini, e di pannolini solo in caso di necessità;
- la fornitura del materiale di consumo quale salviette, piatti, bicchieri, tovagliati a perdere.

ART. 13

SERVIZIO DI REFEZIONE

Per quanto riguarda la fornitura dei pasti la ditta appaltatrice dovrà avvalersi del servizio fornito dall'adiacente scuola materna "Umberto I°".

La produzione dei pasti, secondo le tabelle dietetiche ed i menù approvati dalla A.S.L. di competenza, deve essere giornaliera.

In generale il servizio si esplica in:

- a) distribuzione dei pasti nella zona alimentazione;
- b) allestimento dei tavoli con posa di idonee tovagliette e preparazione dei coperti;
- c) lavaggio e sanificazione di posateria, stoviglie ed attrezzature utilizzate;
- d) pulizia e sanificazione di locali ed arredi in uso;
- e) raccolta dei rifiuti in sacchi e conferimento degli stessi in appositi cassonetti;

L'erogazione dei pasti deve avvenire nel puntuale rispetto delle citate tabelle dietetiche e del menù del giorno approvati dalla A.S.L.; i menù previsti sono articolati su quattro settimane, con periodicità stagionale invernale ed estiva. Le quantità degli ingredienti per la preparazione dei pasti dovranno essere quelle riportate nelle citate tabelle, formulate a crudo ed al netto degli scarti.

Specifiche generali per le derrate alimentari

I parametri generali cui fare riferimento nell'approvvigionamento delle materie prime da parte della ditta appaltatrice sono i seguenti:

- fornitura regolare e a peso netto, salvo che per i prodotti consuetudinariamente venduti a pezzo o a volume;
- completa ed esplicita compilazione dei documenti di consegna;
- precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalle norme vigenti;
- etichette con indicazioni esaurienti, secondo quanto previsto dalle norme vigenti specifiche per ciascuna classe merceologica;
- termine minimo di conservazione o data di scadenza ben visibile su ogni confezione singola e imballo complessivo, per i prodotti per i quali sono richieste;
- imballaggi integri, senza alterazioni manifeste (lattine non bombate, non arrugginite né ammaccate, cartoni non lacerati, ecc.);
- divieto di utilizzo di derrate alimentari geneticamente modificate.

Eventuali variazioni al menù

E' consentita la variazione al menù solo nei seguenti casi, in via temporanea e previa comunicazione obbligatoria all'Amministrazione Comunale ed al competente servizio della A.S.L. in cui sono esplicitate con chiarezza le motivazioni che hanno determinato la variazione:

- 1) un guasto ad uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
- 2) interruzione temporanea del servizio per cause varie (scioperi; interruzione fornitura di gas, acqua, corrente elettrica; incidenti; ecc.);
- 3) avarie delle strutture di conservazione dei prodotti reperibili.

La ditta appaltatrice sarà, inoltre, tenuta ad esporre la comunicazione scritta della variazione per conoscenza degli utenti, affiggendone una copia all'ingresso dell'asilo nido per la visione ai genitori.

Non saranno ammesse modifiche al menù per mancata consegna delle derrate alimentari da parte del fornitore incaricato dalla ditta appaltatrice, salvo cause di forza maggiore.

Diete speciali

La ditta appaltatrice è tenuta alla predisposizione e somministrazione di pasti speciali, relativi a regimi dietetici particolari, disposti su indicazione medica, senza alcun diritto a maggiorazione di prezzo.

Per le diete speciali relative ad allergie ed intolleranze alimentari e per quelle a carattere etico-religioso, la ditta appaltatrice deve tenere un apposito archivio in base alle richieste provenienti dall'utenza, suffragate da apposita certificazione medica, salvo i casi di motivi etico-religiosi; la gestione di tale archivio avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Per tutte le diete relative ad allergie ed intolleranze alimentari si dovrà porre la massima attenzione, attenendosi alle indicazioni mediche ed agli specifici protocolli esistenti, sostituendo gli alimenti ai quali il bambino è allergico, verificando con la massima cura che tra gli ingredienti che compongono gli alimenti utilizzati, anche quelli in alternativa, non compaiano in alcuna forma anche solo tracce di alimento allergizzante. Per la distribuzione delle diete relative ad allergie ed intolleranze, si dovranno utilizzare posate espressamente dedicate, in modo tale che non vi sia nemmeno la minima possibilità di contaminazione crociata allergizzante.

La ditta appaltatrice si impegna alla predisposizione e somministrazione di diete in bianco, che non necessitano di prescrizione medica e saranno aderenti al menù giornaliero.

Prima dell'inizio del servizio, per tutte le tipologie di dieta, la ditta appaltatrice dovrà trasmettere al Comune le tabelle dietetiche ed i menù speciali approvati dal competente servizio della A.S.L.

Conformità degli alimenti

La ditta appaltatrice si impegna a che tutti gli alimenti utilizzati siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed alla buona tecnica del servizio, concernenti l'acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l'igiene e la sanità delle stesse e delle materie prime da impiegare, nonché a tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti Autorità.

In particolare è fatto divieto di:

- a) effettuare il riciclo dei pasti e degli avanzi;
- b) preparare i pasti nei giorni antecedenti a quelli di consumo;
- c) effettuare la precottura ed utilizzare cibi parzialmente cotti;
- d) introdurre cibi portati personalmente dagli utenti;
- e) asportare avanzi di cibo.

La ditta appaltatrice si impegna a mantenere irreprensibile la pulizia del personale, della cucina, di tutte le attrezzature, di tutti gli impianti fissi e mobili, delle stoviglie e ad usarle nel modo più appropriato, garantendone l'igiene assoluta ed assumendone la piena responsabilità civile, patrimoniale e penale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a controlli sulle vivande e sulle derrate utilizzate, a prelievi delle stesse ed a far effettuare,

presso laboratori di propria fiducia, analisi microbiologiche, cliniche e fisiche, con addebito dei costi ad esclusivo carico della ditta appaltatrice qualunque sia l'esito delle analisi effettuate, nonché a far pervenire alla ditta stessa, per iscritto, le eventuali osservazioni e contestazioni rilevate dagli organismi di controllo.

Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, la ditta appaltatrice dovrà giornalmente prelevare una porzione di ogni pasto completo, riporla in sacchetti sterili sui quali dovrà essere apposta un'etichetta con l'indicazione del pasto contenuto e la data di confezione e conservarla in frigo per la durata di 48 ore.

ART. 14

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI

La pulizia e sanificazione dei locali dovranno essere eseguite a regola d'arte con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili ed agli arredi. I prodotti usati devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

La pulizia deve riguardare tutto quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri e le porte, e la periodicità dei vari interventi non deve essere inferiore ai parametri sotto specificati:

a) interventi giornalieri:

- spazzatura con idonei mezzi di tutti i pavimenti e battitura di eventuali zerbini o tappeti esistenti;
- lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- pulizia e disinfezione dei servizi igienici e di tutti i sanitari (compresi gli accessori) con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
- svuotamento di cestini, portacarte, ecc. in appositi sacchi di plastica e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.), che dovranno essere forniti dalla ditta;
- spolveratura ad umido delle porte, nonché di tutti i mobili e gli arredi (sedie, poltrone, schedari, suppellettili in genere, ecc.).

b) interventi settimanali:

- deragnatura pareti e soffitti;
- lavaggio e pulizia pareti e piastrelle;
- pulizia dei battiscopa e del piazzale interno;
- pulizia accurata di accessori vari, quali interruttori, plafoniere, ecc.;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre, comprese le intelaiature;

- pulizia radicale di tutti i davanzali.

La ditta appaltatrice dovrà evitare scrupolosamente ogni possibilità di contatto dei materiali detergenti e di pulizia con i bambini.

In caso di accertamento da parte del Comune del precario stato di pulizia dei locali e di quanto in essi contenuto, derivante da scarso livello dell'attività di pulizia, il Comune ha facoltà di richiedere per iscritto alla ditta appaltatrice i necessari interventi di ripristino, da effettuarsi nel termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta ed a totale carico della ditta stessa, pena l'applicazione di penale, così come previsto dall'art. 25 del presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 15

FORNITURA DI MATERIALI

La ditta appaltatrice si obbliga a fornire alla struttura dell'asilo nido all'inizio dell'attività, ed ogni qualvolta se ne rilevi la necessità e il bisogno, i sotto elencati materiali di consumo e didattici, nelle quantità idonee a garantire il corretto svolgimento delle attività:

- materiale di cancelleria per ufficio e di consumo per le stampanti, ecc.;
- materiale di pulizia (detergente vetri, detergente wc, alcool, ecc.), attrezzature per la pulizia (lavavetro, scala, scopa, lavapavimenti, aspirapolvere con filtro ecologico, secchi, ecc.), beni di consumo (salviette mani, guanti in lattice, guanti usa e getta, panno pavimenti, carta igienica, sapone liquido, spugne abrasive, sacchi, ecc.);
- materiale per l'infermeria e per il pronto soccorso;
- materiale necessario per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione;
- piccola ferramenta per l'esecuzione di riparazioni quali sostituzione di serrature, posizionamento quadri, ecc.;
- disinfettante per biberon, tettarelle e ciucci, telini monouso per fasciatoi, ecc.;
- pannolini di diverse misure in base all'età di bambini per i casi di necessità, contenitori per pannolini usati;
- colori, giochi, libri, materiali vari per la manipolazione ed in generale per il gioco e le attività educative, materiali di cancelleria.

ART. 16

ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice dovrà comunicare al competente ufficio comunale i recapiti per l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. Dovrà indicare un coordinatore responsabile che risulterà referente di utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere e che sarà incaricato della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nella struttura.

La ditta appaltatrice designerà, inoltre, un responsabile pedagogico, che può anche coincidere con la figura del coordinatore responsabile, che sarà responsabile della gestione didattico-pedagogica, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza per i servizi rivolti a bambini di età inferiore a 3 anni. In particolare, il responsabile pedagogico dovrà essere in possesso di diploma di laurea attinente (Pedagogia o Scienze dell'Educazione, Psicologia, Scienze della Formazione Primaria o lauree equipollenti).

La ditta appaltatrice dovrà, infine, nominare il responsabile tecnico della struttura, esperto sugli aspetti tecnici, strutturali e di sicurezza (geometra, architetto, ingegnere), iscritto al competente albo professionale e dotato delle necessarie abilitazioni.

ART. 17

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento di tutta l'attività affidatale con personale assunto alle proprie dipendenze, adeguatamente preparato ed in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato, da certificare ai competenti uffici comunali.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento, nonché dal presente Capitolato, per numero, mansioni, qualifica ed orario lavorativo.

La pianta organica del personale con funzione educativa deve rispettare la normativa di riferimento per la Regione Veneto, ovvero la L.R. n. 32 del 23.04.1990.

Il personale educativo curerà l'attuazione del progetto educativo approvato in sede di aggiudicazione, programmando l'attività giornaliera sotto la direzione del responsabile pedagogico. Il personale educativo dell'asilo nido deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa regionale (art. 15 L.R. n. 32/1990), vale a dire di uno dei seguenti diplomi:

- a) maestra d'asilo;
- b) vigilatore d'infanzia;
- c) puericultrice;
- d) qualifica di assistente d'infanzia;
- e) maturità professionale di assistente di comunità infantili;
- f) abilitazione magistrale;
- g) maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità).

La ditta appaltatrice deve garantire, altresì, la presenza di personale ausiliario in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura, e comunque garantendo il rispetto del rapporto richiesto dalla succitata normativa regionale. Il personale dovrà essere fornito, in maniera adeguata alle mansioni svolte, di grembiuli o vestaglie, guanti di gomma o in lattice monouso.

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare, per tutta la durata dell'appalto, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa sociale, anche nei confronti dei soci lavoratori, tutte le norme di legge e le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili alla categoria e previste per la propria tipologia di organizzazione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati Contratti Collettivi fino alla loro sostituzione.

All'inizio di ogni anno scolastico (1 settembre), la ditta appaltatrice presenta al Comune l'elenco del proprio personale educativo ed ausiliario, con relativi dati anagrafici e titolo di studio. Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata tempestivamente.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire in giornata in tempo utile per l'espletamento del servizio. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito. Se i bambini presenti risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti è permesso alla ditta appaltatrice ridurre di un massimo del 15% il monte ore totale del personale educativo, organizzando l'attività in modo da non pregiudicare l'efficacia dell'attività didattica e la sicurezza dei minori.

Tutto il personale deve essere idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e, in caso di ridotte capacità lavorative, esse dovranno comunque essere compatibili con l'espletamento delle attività previste; deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme vigenti, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro.

Il personale deve altresì mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori e degli utenti.

Prima dell'inizio del servizio, o contemporaneamente in caso di sostituzioni, la ditta appaltatrice consegna al competente ufficio comunale una dichiarazione del legale rappresentante o del coordinatore responsabile con la quale si attesta per ogni singolo addetto al servizio il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, e la immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi pendenti incompatibili con la funzione assegnata.

La ditta appaltatrice provvede direttamente a tutti gli adempimenti di carattere assicurativo e previdenziale previsti dalla vigente normativa in materia di personale. Il Comune è pertanto sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e comunque da ogni controversia che dovesse insorgere tra la ditta appaltatrice ed il personale impiegato nei servizi.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato nel rispetto del progetto tecnico presentato e della normativa vigente. La ditta

appaltatrice dovrà inviare annualmente al Comune l'elenco dei corsi destinati agli operatori, specificando destinatari, titolo, relatori, durata e modalità di partecipazione.

Non è autorizzato in nessun caso lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario. E' vietato utilizzare operatori per i quali l'Amministrazione abbia precedentemente chiesto la sostituzione o l'allontanamento.

La gestione dell'asilo nido non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza l'autorizzazione del Comune.

La ditta appaltatrice si obbliga, in caso di agitazione sindacale del personale, al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con l'onere di comunicare le modalità ed il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.

La ditta appaltatrice deve assicurare la tutela prevista dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. In particolare dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Il personale dovrà essere dotato di idonea divisa e tesserino di riconoscimento.

L'inserimento di tirocinanti può essere autorizzato dal Comune, a condizione che l'inserimento non determini sostituzione di personale dipendente dalla ditta in relazione agli standards sopra indicati ed avvenga nel rispetto della normativa vigente, con la copertura di adeguata polizza assicurativa.

ART. 18

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge inerenti il servizio assegnato nonché le norme fissate dal presente Capitolato. Deve inoltre svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza.

In particolare, daranno luogo all'allontanamento dal servizio l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone, il danneggiamento doloso di cose o persone, il mancato rispetto del progetto pedagogico e/o della programmazione didattica stabilita.

Il personale impiegato dovrà mantenere un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie; rispetterà la puntualità ed il segreto professionale; adotterà un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l'utenza.

In caso di gravi, palesi e reiterate violazioni dei compiti assegnati, ovvero di comportamenti gravemente lesivi dell'ambiente di lavoro e della particolare

tipologia di utenza, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere alla ditta appaltatrice la sostituzione dell'unità di personale giudicata non idonea. La ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni che, se ritenute non sufficienti, potranno condurre all'applicazione delle penalità previste, ed eventualmente all'apertura di una controversia.

ART. 19

NORME ANTI-INFORTUNISTICHE

La ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, esonerando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice è tenuta, in particolare, a:

- predisporre ed affiggere, a proprie spese, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione ed anti-infortunistica all'interno dei locali ove si svolge il servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, allagamenti, ecc.; a tal fine la ditta appaltatrice dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga;
- fornire la massa vestiaria ed i Dispositivi di Protezione Individuale al personale, secondo le norme vigenti;
- ottemperare a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- predisporre, con oneri a suo carico, ed a trasmettere al Comune prima dell'avvio del servizio un piano di emergenza relativo alle attività da svolgere nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto: tale piano deve contenere l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza e di quelle da adottare in casi di emergenza, nonché l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

ART. 20

OBBLIGHI ED ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato viene effettuata dalla ditta appaltatrice a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

La ditta appaltatrice provvede, per tutta la durata dell'appalto, ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito al Comune, ed in particolare provvede a garantire:

- 1) la gestione dei servizi educativi ed ausiliari secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal progetto educativo presentato e secondo le eventuali indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune. Nella gestione rientrano anche le seguenti attività: programmazione, documentazione e verifica dei servizi erogati, formazione ed aggiornamento del personale, rapporti con le famiglie degli utenti e con i Servizi Sociali comunali;
- 2) la messa in opera di tutto quanto previsto dalla legge n. 104/1992 in caso di inserimento di disabili, ivi prevista l'assegnazione di personale educativo specialistico;
- 3) la promozione del servizio, attraverso la realizzazione e stampa di materiale promozionale;
- 4) la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura della ditta appaltatrice;
- 5) la pulizia dei locali, dei servizi annessi e del materiale messo a disposizione, secondo quanto previsto nell'art. 14 del presente Capitolato;
- 6) gli interventi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, dezanarizzazione, rimozione vespe e formiche atti a garantire un adeguato standard qualitativo;
- 7) il rinnovo del materiale ludico e didattico esistente reso inservibile;
- 8) la fornitura del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio, secondo quanto previsto nell'art. 15 del presente Capitolato;
- 9) le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti al servizio, secondo quanto disciplinato dall'art. 23 del presente capitolato;
- 10) il pagamento delle utenze elettrica, idrica, per il riscaldamento, telefonica e della tassa dei rifiuti;
- 11) la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e di tutte le attrezzature in uso, secondo quanto previsto nell'art. 22 del presente Capitolato;
- 12) la fornitura delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, oltre quelli già forniti dal Comune e che, alla scadenza dell'appalto, resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo, secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Capitolato;
- 13) l'annotazione giornaliera su apposito registro della presenza e dell'assenza degli utenti e dell'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia all'ufficio comunale preposto, secondo quanto previsto negli artt. 7 e 12 del presente Capitolato;
- 14) il servizio di refezione degli utenti, secondo quanto previsto nell'art. 13 del presente Capitolato;
- 15) ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente Capitolato.

ART. 21

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune i costi relativi al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7 del presente Capitolato, la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi, la determinazione e la riscossione delle rette.

ART. 22

MANUTENZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

L'immobile adibito ad asilo nido, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà del Comune; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico della ditta appaltatrice.

Prima dell'inizio dell'appalto sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi, secondo quanto previsto nell'art. 4 del presente Capitolato.

La manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature è di spettanza della ditta appaltatrice.

Il Comune garantisce la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi.

La ditta appaltatrice, prima di avviare il servizio, comunica al Comune il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile tecnico della struttura, incaricato di gestire la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature e di conservare idonea documentazione. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere previamente comunicati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che potrà dare eventuali direttive e prescrizioni in proposito.

Il personale operante nella struttura ed il responsabile tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni evento di carattere straordinario ed imprevedibile che possa far ritenere urgente e necessario un intervento di manutenzione straordinaria.

ART. 23

GARANZIE E RESPONSABILITA'

La ditta appaltatrice è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale, ed è responsabile dei danni causati a qualunque cosa e persona (personale, utenti o terzi), in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico della ditta appaltatrice gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

La ditta appaltatrice è tenuta a produrre, prima della stipula del contratto d'appalto, una polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), ossia verso gli utenti del servizio e qualsiasi altra persona si trovi nella struttura adibita ad asilo nido comunale, per danni arrecati a persone ed a cose a chiunque appartenenti nell'espletamento del servizio, ed una copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), comprensiva della copertura dei danni subiti da, o imputabili a, personale a qualunque titolo utilizzato dalla ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Tali polizze dovranno prevedere i seguenti massimali unici per danni a persone e cose:

- R.C.T. € 2.500.000,00 per sinistro;
- R.C.O. € 1.500.000,00 per sinistro.

L'assicurazione si intende anche per eventuali danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

La copertura assicurativa dovrà essere prestata da primaria Compagnia, autorizzata all'esercizio in Italia dalla competente autorità.

Resta inteso che la ditta appaltatrice si impegna ad attivare la predetta garanzia assicurativa RCT/O immediatamente al verificarsi di qualsiasi richiesta risarcitoria ad essa attinente, sollevando il Comune da qualsiasi onere. Resta, quindi, inteso che il Comune dovrà essere considerato quale "assicurato addizionale" nella predetta copertura assicurativa. La durata della polizza dovrà essere identica alla durata dell'appalto di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

ART. 24

CONTROLLI SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, su richiesta, al Comune, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui alle norme vigenti.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di sottoporre questionari ed interviste ai genitori degli utenti in merito al livello di gradimento del servizio dato in appalto.

Il Comune vigilerà sul servizio per tutta la durata dell'appalto con le modalità ritenute più idonee, senza che la ditta appaltatrice possa avanzare eccezioni di sorta.

La vigilanza, i controlli e le verifiche saranno eseguiti sia mediante personale comunale o incaricato dal Comune, sia mediante i preposti Servizi della A.S.L. competente per territorio, congiuntamente e disgiuntamente, allo scopo di accertare l'osservanza di quanto previsto nel presente Capitolato.

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la ditta appaltatrice è tenuta a fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso nella struttura ed esibendo e fornendo tutta la documentazione richiesta.

ART. 25

PENALITA'

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, la ditta appaltatrice sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

- € 300,00 = in caso di mancata sostituzione del personale assente, nei tempi previsti dal presente Capitolato, per ogni giorno di assenza di ogni singolo operatore; nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti;
- € 300,00 = per non corrispondenza della qualifica di ogni singolo operatore rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato;
- € 150,00 = in caso di impossibilità di contattare il coordinatore responsabile per oltre 48 ore;
- € 1.000,00 = in caso di infrazione di carattere igienico-sanitario;
- € 5.000,00 = in caso di interruzione, anche parziale, del servizio, fatte salve le interruzioni per causa di forza maggiore se comunicate tempestivamente;
- € 500,00 = per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente Capitolato e per ogni altra infrazione che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità sarà raddoppiata.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla notifica della contestazione.

L'importo della penale applicata sarà trattenuto dal Comune al momento della liquidazione del corrispettivo.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 26

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

La ditta appaltatrice si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Gli operatori della ditta appaltatrice garantiscono la riservatezza delle informazioni relative ai minori ed alle rispettive famiglie di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare al Comune il nominativo del responsabile della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta in esecuzione del contratto.

La ditta appaltatrice procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio, compresi i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

In caso di violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte, la ditta appaltatrice è responsabile per i danni provocati agli interessati.

ART. 27

CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione *de jure* del contratto e di incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni accertati. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto di subappaltare il servizio.

ART. 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di promuovere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e 1456 del Codice Civile, e ciò a suo insindacabile giudizio e discrezione, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio per almeno un giorno, per qualsiasi causa esclusa la forza maggiore o l'espressa autorizzazione da parte del Comune;
- inosservanza grave e reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- uso dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Capitolato;
- inosservanza delle norme di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario in riferimento al personale utilizzato;
- cessione del contratto;
- concessione in subappalto totale o parziale del servizio, al di fuori dell'ipotesi descritta nell'art. 27 del presente Capitolato;
- applicazione di almeno tre penalità per altrettante infrazioni commesse in un semestre;
- intervenuta inidoneità della ditta appaltatrice per eventi di frode accertati dalla competente autorità giudiziaria con sentenza passata in giudicato;
- messa in liquidazione della ditta appaltatrice o sostanziali modifiche nella struttura della stessa tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale è stato stipulato il contratto;
- impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale sull'andamento del servizio;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, comporterà il diritto per il Comune all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni allo stesso arrecati per ogni altra spesa conseguente.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione Comunale con preavviso scritto (raccomandata A/R) di 30 giorni, senza che la ditta appaltatrice abbia nulla a pretendere per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni ed i servizi regolarmente adempiuti fino al giorno della risoluzione.

ART. 29

SOSPENSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la gestione del servizio qualora il numero dei bambini/utenti scenda al di sotto di n. 15 utenti previo avviso da comunicare per iscritto all'appaltatore con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima.

In tale caso il Comune potrà disporre anche la chiusura definitiva o per l'intero anno scolastico in corso, senza che l'appaltatore possa far valere diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

ART. 30

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FALLIMENTO O VICENDE SOGGETTIVE DELLA DITTA APPALTATRICE

In caso di fallimento della ditta appaltatrice o di risoluzione del contratto, il Comune appaltante interpellerà progressivamente - ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 - i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si applica l'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla ditta appaltatrice.

ART. 31

GARANZIE

A) La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, è stabilita nella misura di € 13.980,00 e deve essere costituita nel rispetto delle modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto; la cauzione provvisoria prestata dai non aggiudicatari è svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

B) La cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, e deve essere costituita dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Detto deposito cauzionale rimarrà fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino a quando non sia eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 32**CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto è competente il Foro di Padova.

ART. 33**SPESE**

Tutte le spese inerenti il presente appalto ed il contratto, questo ultimo da redigersi in forma pubblico-amministrativa, sono a carico della ditta appaltatrice, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 34**RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.